

STATUTI DELL'APAV

(Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di Valmaggia)

Letti ed approvati nell'Assemblea costitutiva del 26 novembre 1975.

Modificati ed approvati nell'Assemblea dell'11 febbraio 1993, nell'Assemblea del 3 aprile 2009 e nell'Assemblea del 25 aprile 2014.

Art. 1 Costituzione, nome, sede giuridica

1. Sotto la denominazione «Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di Valmaggia» (APAV) e costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS, regolata dal presente statuto.
2. L'associazione ha sede giuridica a Cevio. È apartitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopi

1. L'associazione si propone di salvaguardare e proteggere il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico situato nella giurisdizione dei comuni valmaggesi.
2. Sostiene il restauro di affreschi, dipinti, edifici o nuclei architettonici ed altri oggetti e manufatti sparsi nel territorio a testimonianza della civiltà rurale e vallerana.
3. Attua il restauro di oggetti e manufatti acquisiti in proprietà o di proprietà di terzi mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
4. Favorisce programmi di inventario, ricerca, sensibilizzazione sui valori storici-etnografici vallerani collaborando con altri enti preposti a scopi affini.

Art. 3 Beni patrimoniali

Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli inventari, attrezzature, mobili o immobili acquisiti o ricevuti in donazione, elencati nei rendiconti annuali.

Art. 4 Finanziamento

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione fa capo alle tasse sociali, donazioni, elargizioni e sussidi vari.

Art. 5 Membri

1. Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, nonché enti di diritto pubblico o privato.
2. I soci devono corrispondere le rispettive quote sociali, partecipare alle assemblee e collaborare con il comitato direttivo per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- i revisori.

Art. 7 Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata annualmente dal comitato direttivo entro il mese di aprile mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data prevista. L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente dell'associazione, mentre l'assemblea elettiva prevede la nomina di un presidente le giorno.
2. Le assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da almeno un quinto dei soci.
3. Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti figuranti all'ordine del giorno, e qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. Le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta nel caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell'associazione.
5. All'assemblea spettano le seguenti competenze:
 - approvare la gestione annuale, sentito il parere dei revisori;
 - nominare ogni quadriennio il comitato direttivo;
 - nominare il presidente secondo la proposta del comitato;
 - nominare ogni quadriennio i revisori;
 - stabilire l'ammontare delle quote sociali;
 - modificare le norme statutarie e decidere lo scioglimento dell'associazione;
 - tutte le altre decisioni che non sono espressamente devolute al comitato direttivo.

Art. 8 Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da un presidente e da sei-otto membri, nominati ogni quattro anni dall'assemblea.
2. Il comitato direttivo rappresenta l'associazione verso i terzi. La firma collettiva del presidente e di un membro del comitato o del coordinatore vincolano l'associazione.
3. Al comitato direttivo spettano le seguenti competenze:
 - eleggere il vice-presidente e nominare, nel proprio seno o fuori, il coordinatore, il cassiere e l'archivista dell'associazione;
 - gestire i beni e i proventi dell'associazione, assicurare l'osservanza dello statuto e mandare in esecuzione le risoluzioni votate dall'assemblea generale;
 - elaborare i consuntivi annuali con i relativi rapporti;
 - designare, nel proprio seno o fuori, persone o commissioni per lo studio di argomenti particolari e per la realizzazione di progetti.

Art. 9 Revisori

1. I revisori, in numero di due, più un supplente, sono nominati per un periodo di quattro anni.
2. Esaminano i conti e la gestione dell'associazione e riferiscono all'assemblea.

Art. 10 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti in un'assemblea appositamente convocata.
2. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà rimesso ad un ente o associazione vallerana con scopi affini.